



COMUNE DI ASTI
AREA II
SETTORE SICUREZZA ED ENERGIA

Prot. N. **21404**
Trasmissione via e-mail

Asti, li 12/03/12.

Al Dirigente Scolastico I Circolo
Dott. Pier Luigi Barbano

Al Dirigente Scolastico III Circolo
Dott. Renato De Maria

Al Dirigente Scolastico IV Circolo
Dott.ssa M. Luisa Mosele

Al Dirigente Scolastico V Circolo
Dott.ssa Rosanna Sardo

Al Dirigente Scolastico VI Circolo
Dott.ssa Pier Paola Umboschi

Al Dirigente Scolastico Media JONA
Prof.ssa A. Maria Tavino Gabbio

Al Dirigente Scolastico Media BROFFERIO
Prof. Cristina Trotta

Al Dirigente Scolastico Media Goltieri
Prof. Alberto Bianchino

e p.c. Al Comando Provinciale
ing. Francesco Orrù

e p.c. Al Direttore dello S.PRE.S.A.L.
dott. Zanelli

e p.c. All'Assessore LL.PP.
dott.ssa Angela Quaglia

LORO SEDI

OGGETTO : Caratteristiche porte ed uscite locali scolastici

Con riferimento al problema, sollevato da alcuni dirigenti scolastici, della capienza delle aule scolastiche in relazione alle dimensioni delle porte delle aule o, viceversa, della

necessità di adeguare le porte stesse all'affollamento delle aule, per cercare di fare chiarezza e di giungere ad una soluzione condivisibile ed univoca, espongo quanto segue:

La normativa di riferimento è, da un verso, il **D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro** che all'ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO recita:

1.5. Vie e uscite di emergenza

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. *via di emergenza*: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. *uscita di emergenza*: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. *luogo sicuro*: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. *larghezza di una porta o luce netta di una porta*: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

- a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
- b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
- c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3 lettera d) può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

.....

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. **Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte.** In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

L'altra normativa applicabile nella fattispecie è la normativa di prevenzione incendi specifica per l'edilizia scolastica (**D.M. 26 agosto 1992 Norme prevenzione incendi edilizia scolastica**) che recita in proposito:

5.6. Numero delle uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

Ma in proposito, la **Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P954/4122 del 17 maggio 1996 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni**, afferma quanto segue:

Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

*Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, no 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, **non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992**, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.*

La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/96.

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

Inoltre si richiama la lettera Circolare Ministero degli Interni del 26/10/2011, con cui sostanzialmente il Ministero demanda la vigilanza del rispetto delle normative di sicurezza, ove queste siano riferibili a specifiche norme di prevenzione incendi (come nel caso in parola) al Comando Provinciale VVFF.

CIO' PREMESSO,

anche a seguito di confronti e riflessioni con i funzionari del Comando VVFF e dell'ASL che specificamente seguono le problematiche della sicurezza delle scuole,

Ritengo di poter affermare che, per quanto riguarda **strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994 (rispetto a cui costituiscono eccezione solo pochissime scuole astigiane)**, sia alla luce della normativa sulla sicurezza dei luoghi (D.LGS 81/08) sia alla luce della normativa di prevenzioni incendi per l'edilizia scolastica (D.M. 26 agosto 1992) **non sia obbligatorio l'adeguamento delle porte delle aule, anche ove il numero delle persone presenti (allievi + docenti) superi le 25 unità.**

La condizione "La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia" per gli edifici più recenti è verificabile semplicemente, mentre per edifici costruiti antecedentemente agli anni '50, per i quali, se anche fossero rintracciabili documenti equipollenti alla concessione edilizia, non esistono elaborati così dettagliati da riscontrare le dimensioni delle porte e verso di apertura delle stesse all'epoca previste. Dall'esame visivo si può riscontrare se c'è disomogeneità fra i serramenti analoghi o tracce di modifiche, ma, per mia esperienza, sono inesistenti i casi in cui porte originarie sono state sostituite con altre di dimensione inferiore.

Ciò non toglie che in alcuni casi particolari sia stata valutata la necessità di sostituire ed adeguare le porte, ma ciò in funzione di superaffollamento di aule e di presenza di serramenti con altre problematiche di sicurezza.

Nel progettare un adeguamento, occorre tenere però anche presente l'indicazione del Ministero degli Interni sopra riportata: Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

In alcuni casi ci viene richiesto dai Dirigenti scolastici di "girare le porte" in modo che si aprano nel senso dell'esodo: Ciò, per conto mio, è comunque provvedimento insufficiente (in quanto, se la situazione non è più quella originaria, l'adeguamento deve prevedere anche l'ampliamento della porta portandola - se l'affollamento dell'aula supera le 25 persone- alla larghezza di m. 1.20) e può essere pericoloso perché l'anta aperta sposterà nel corridoio per 90 cm. circa, contravvenendo alla sopra richiamata prescrizione del Ministero.

In alcune scuole (fine anni '70 come Media Martiri e Elementare Gramsci o anni '30 come Dante e Pascoli), in cui le porte delle aule, a pannello cieco, si aprivano, fin dall'origine, verso il corridoio, mi consta siano avvenuti diversi incidenti, proprio a causa dell'interferenza della porta con il flusso degli utenti che percorrono il corridoio antistante.

Se la porta si apre nel senso dell'esodo, essa deve essere posizionata in modo che l'anta, completamente aperta, non sporga verso il corridoio e quindi non interferisca col percorso di normale transito degli utenti, e tantomeno in caso di emergenza, in cui si presume che la velocità di spostamento delle persone sia decisamente maggiore. Questo significa che la nuova porta deve essere arretrata rispetto alla parete del corridoio, creando nell'aula una specie di bussola, oppure protetta all'esterno da manufatti che riducano la larghezza del corridoio, ridelineando il percorso di esodo (sempre che si siano spazi che lo consentano).

E' quindi mio parere, alla luce di quanto sopra, che, tranne in casi particolari da valutare singolarmente, sia più corretto, ove non sia possibile il contenimento dell'affollamento delle aule (ma questa valutazione sta nella competenza specifica dei Dirigenti scolastici, che operano nell'ambito di normative circa la formazione delle classi che sembrano ignorare i problemi dimensionali dei locali) adottare misure organizzative che garantiscano sicurezza equivalente, del tipo:

- Mantenere sgombrare le zone dell'aula prossime alla porta
- Individuare un incaricato di aprire la porta mentre i ragazzi organizzano la fila per uscire
- Maggiorare il numero di prove di evacuazione, magari anche solo di uscita rapida dall'aula
- e quant'altro il RSSPP della scuola potrà ritenere opportuno

Sul serramento si potrà eventualmente intervenire con migliorie minimali, quale la rimozione o modifica di blocchi di eventuali ante semifisse, in modo da rendere l'apertura delle porte a due ante più agevole. Oppure migliorare la manigliera adottandone una di tipo più ergonomico (una miglior presa può facilitare l'apertura) ecc..

Fiduciosa che quanto sopra possa aver chiarito le problematiche, resto a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

II DIRIGENTE

Ing. Valeria Fornaca

